



Corte d'Appello di Genova

Presidenza - Dirigenza

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto

nonché per opportuna conoscenza

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Prot. N. 83/2025

OGGETTO: Legge 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) – Nuove disposizioni in materia di contributo unificato – prime indicazioni

Si comunica che la legge di cui all'oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024 ed entrata in vigore il 01.01.2025, prevede ai commi 812 e seguenti dell'art. 1 significative modifiche al regime del contributo unificato, già oggetto di una prima circolare esplicativa del Superiore Ministero, trasmessa con nota prot. DAG n. 265462 del 30.12.2024 che si allega alla presente.

La novità più significativa è senza dubbio quella prevista dal comma 812, che introduce il comma 3.1 nel testo dell'art. 14 del TUSG (DPR 30.05.2002 n. 115), che testualmente recita: *"Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1 lettera a), o il minor contributo dovuto per legge."*

Sul punto il Superiore Ministero, con la nota sopra richiamata, ha già chiarito che le cancellerie NON potranno procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

- 1) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43,00 euro e non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
- 2) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43,00 euro, la parte che chiede l'iscrizione a ruolo della causa non versi almeno l'importo di € 43,00.

Non può che ribadirsi che il chiaro tenore letterale della norma, suffragato peraltro dalle prime indicazioni fornite dal Superiore Ministero, NON consente di derogare in alcun modo al divieto di iscrizione a ruolo posto dalla novella legislativa.


Nell'ipotesi di pagamento parziale del contributo unificato, la legge di bilancio ha introdotto il comma 3bis all'art. 248 del TUSG che, non avendo alcuna efficacia retroattiva, si applica unicamente alle controversie iscritte a ruolo a decorrere dal 01.01.2025. Pare opportuno precisare che il richiamo al *"diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento"* contenuto nella norma in esame si riferisca alle ipotesi di riconvenzionali, chiamate di terzo ovvero di interventi autonomi, ipotesi in cui il

termine di trenta giorni decorrerà dal giorno in cui la parte convenuta, chiamata o intervenuta si è costituita in giudizio. Inoltre, stante il tenore letterale della norma, la cancelleria non risulta più onerata di invitare la parte ad integrare il contributo unificato. Resta ovviamente possibile, a titolo di mera collaborazione e cortesia, avvertire l'avvocato dell'obbligo di integrazione del contributo unificato, indicando l'importo che dovrà essere versato, precisando però che decorsi trenta giorni dall'iscrizione a ruolo (ovvero dalla costituzione in giudizio se trattasi si parte convenuta, chiamata o intervenuta) senza che si sia provveduto all'integrazione, si applicherà il comma 3 bis dell'art. 248 TUSG.

Quanto sopra specificato riguarda ovviamente l'intero settore civile, comprese le cause di lavoro, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, non modificati dalla novella legislativa di cui si discute.

Genova, 07.01.2025

Il Dirigente Amministrativo
(Claudio F. Camanini)



La Presidente della Corte
(Elisabetta Vidali)

